

Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *21* del 11/05/2012 (COPIA)

Oggetto **Modifica e approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani anno 2012-TARSU-**

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di Maggio alle ore 18:00 in prosecuzione, nella sala delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale così composto:

1	SPINA FRANCESCO CARLO	Presente	14	MONOPOLI NATALE	Presente
2	BELSITO ANGELO	Presente	15	VALENTE VINCENZO	Presente
3	CAPRIOLI GIOVANNI	Presente	16	ABASCIA' GIOVANNI	Presente
4	STORELLI DOMENICO	Presente	17	RUSSO ALFONSO	Assente
5	RIGANTE PABLO	Presente	18	BARRA RACHELE	Assente
6	DI PIERRO VINCENZO	Presente	19	NAPOLETANO FRANCESCO	Presente
7	FATA VITTORIO	Presente	20	DI TULLIO LUIGI	Presente
8	PEDONE PIERPAOLO	Presente	21	ARCIERI EMANUELE	Presente
9	MASTROGIACOMO PANTALEO	Presente	22	NAPOLETANO LEONARDO	Presente
10	PARISI NATALE	Presente	23	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
11	PELLEGRINI ANTONIO	Presente	24	PAPAGNI GIOVANNI	Presente
12	RUSSO MARIA ASSUNTA	Presente	25	D'ADDATO GIOVANNI	Presente
13	RUGGIERI PAOLO	Presente			

Risultano presenti ventitre componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente BELSITO ANGELO sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Collegio dei Revisori dei Conti

1	MASTROGIACOMO DOTT. MICHELE	Presente
2	PEDONE DOTT. FRANCESCO	Presente
3	PORCELLI RAG. GIULIANO	Presente

Tutti presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-che il D.Lgs. 507/93 dispone le norme per l'applicazione e la gestione della tassa per i rifiuti solidi urbani;

-che in ossequio all'art.59 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, con deliberazioni di consiglio comunale n. n° 107 del 12 Ottobre 1995, successivamente modificato, è stato approvato il regolamento per l'applicazione e la gestione della tassa rifiuti solidi urbani;

-che l'art.13, comma 15, del d.legge 201/11 convertito con modificazione con legge 214/11, ha disposto a decorrere dall'anno d'imposta 2012 una nuova prassi per l'invio delle delibere relative ai tributi locali;

- che l'art. 1, comma 340, della legge 311/04, ha modificato l'art. 70 del d.lgs.507/93 dettagliando la superficie minima da sottoporre alla tassa;

-che l'art. 2, comma 4quater, del d.legge 599/96 convertito con modificazione dalla legge 5/97, ha modificato l'art.73 del d.lgs 507/93 in relazione alla richiesta dati che l'ente può richiedere;

- che l'art. 5 del d.legge 201/11 convertito con modificazione dalla legge 214/2011 ha introdotto il modello ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

- che il comma 13 dell'art. 13 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato l'importo della riduzione delle sanzioni in caso di adesione del contribuente all'accertamento;

- che il d.legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/11, ha disposto, con l'art. 23 comma 31, la modifica dell'art. 13 comma 1, del d.lgs 471/97, relativamente alle sanzioni;

rilevata la necessita di dare una nuova numerazione agli articoli del vigente regolamento Tarsu nonché di modificarne alcuni vetusti;

visto l' art. 52 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 - Potestà regolamentare di province e comuni; ciò premesso, resosi, pertanto, necessario modificare nel seguente modo gli articoli del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani:

- all'art.13- altre agevolazioni- si abroga al comma 4 lett C) Condizioni di patrimonio, la frase : "di categoria A/2 con rendita non superiore a euro 520,00 o A/3 o A/4 o A/5" e si aggiunge alla fine del periodo la seguente frase "(sono esclusi dall'agevolazione i proprietari di abitazioni con categoria catastale A/1-A/8-A9)

- all'art.13- altre agevolazioni- si abroga al comma 5 lett B) Condizioni di patrimonio, la frase : "di categoria A/2 con rendita non superiore a euro 520,00 o A/3 o A/4 o A/5" e si aggiunge alla fine del periodo la seguente frase "(sono esclusi dall'agevolazione i proprietari di abitazioni con categoria catastale A/1-A/8-A9)-

- all'art.13- altre agevolazioni- si aggiunge il comma 10 con il seguente testo:" 10) Le disposizioni di cui al presente articolo si intenderanno applicabili fino all'emanazione dei decreti di cui all'art.14

si aggiunge l'art. 14- documentazione per la richiesta di agevolazioni con il seguente testo:" 1. Il decreto legge n. 201/11, convertito con modificazione dalla legge 214/2011, con l'articolo 5 ha introdotto l'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31/05/2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere

una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. 2. In mancanza dei decreti di cui al comma 1, del presente articolo, si continueranno ad applicare le disposizioni di cui all'art.11 del presente regolamento.

All'art. 15- Deliberazione di tariffe - si aggiungono dopo il secondo capoverso le seguenti frasi:” A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

All'art. 19- denunce- dopo il terzo capoverso si aggiungono le seguenti frasi:” A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

il primo comma dell'art. 21-Riscossione- si modifica nel seguente modo:” 1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti:

- su apposito conto corrente postale intestato al Comune;
- mediante modello F24 su conto corrente della tesoreria intestato al Comune

all'art. 23-controllo dei dati- si aggiunge il comma secondo con il seguente testo.” L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.”

si modifica il comma primo dell'art. 29- sanzioni ed interessi nel seguente modo:” Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di

cui ai commi 1-2-3-4 dell'art. 76 del Decreto Legislativo n° 507/93 e succ. integr. e modificazioni".

All'art. 31- efficacia delle disposizioni - si aggiunge:" 2012"

atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

visto che con l'art. 29, comma 16 quater, del d.l. 216/2011 convertito con legge 14/2012 è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30/06/20112 ;

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012;

tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi dell'art.97 del D.to L.vo n. 267/2000;

Dato atto che il provvedimento è stato sottoposto all'esame della VI^a Commissione Consiliare Permanente;

Con n.18 voti favorevoli, n.5 contrari (Napoletano Francesco, Arcieri Emanuele, Di Tullio Luigi, Angarano Angelantonio e Papagni Giovanni), espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani con le modifiche indicate in premessa;

3)di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012;

4)di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

RIPARTIZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO ENTRATE

Ufficio Fiscalità Locale

REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE della
TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI

Anno 2012

TITOLO I

ART. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle varie fasi di conferimento, cernita, raccolta deposito, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e comunque nelle zone individuate nel regolamento del servizio di nettezza urbana, è istituita una tassa annuale disciplinata dal presente regolamento, applicata in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dal D.Lgs. del 15.11.93, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del D.Lgs. 507/93 a far tempo dalla data d'entrata in vigore della legge.

ART. 2

Contenuto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 507/93, e successive modificazioni, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni a far tempo dal 1.1.1996.

ART. 3

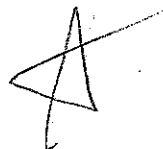
Presupposti della tassa ed esclusioni

3.1 PRESUPPOSTI

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dal regolamento del servizio di nettezza urbana.

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Nelle zone in cui la raccolta non è effettuata in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei



contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura pari al 40% della tariffa ordinaria, ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n° 507/93.

Le zone del territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono delimitate dal Regolamento comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, adottato ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n° 507/93.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora, nell'immobile a disposizione ovvero d'esercizio dell'attività dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40% della tariffa. Detta riduzione è concessa alle seguenti condizioni:

a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;

b) che il mancato svolgimento del servizio o le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza di raccolta vengano riconosciuti dal gestore del servizio, oppure risultino comprovati da idonee attestazioni o da accertamenti effettuati dal Comune. Quanto alle violazioni denunciate, dovrà trattarsi di violazioni continue, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3.2 ESCLUSIONI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa, fermo restando l'obbligo di denuncia:

1. gli edifici e le loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, locali in cui



si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;

2. i locali adibiti ad uffici pubblici comunali;

3. i balconi, le verande scoperte che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione;

4. i locali, le aree, o loro parti destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti;

5. i locali per centrali termiche e telefoniche non presidiate, cabine elettriche ed altri impianti tecnologici, compresi i vani ascensori, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

6. i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione;

7. le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne;

8. le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e quelle utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla loro demolizione;

9. le parti delle aree scoperte operative non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, nonché quelle parti delle medesime visibilmente adibite, in via esclusiva, all'accesso ed all'uscita dei veicoli. Per queste ultime, in caso sussistano problemi di esatta determinazione, verrà esclusa dalla superficie tassabile, una porzione di mt. 2,80 di larghezza e di lunghezza pari al perimetro dell'area;

10. i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; i locali non presidati, le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

11. i locali e le aree, o parte di essi, in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani e pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero pericolosi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, viene così individuata:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali: vanno escluse le superfici occupate da macchine per il lavaggio dei capi;

- officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto: vanno escluse le superfici occupate da ponti o fosse di manutenzione dei veicoli;



- autocarrozzerie, verniciatori in genere: vanno escluse le superfici occupate dalla cabina forno e dai banchi di trazione;

- gommisti: vanno escluse le superfici occupate da ponti per il cambio pneumatici;

- officine meccaniche, officine di carpenteria metallica, falegnamerie: vanno escluse le superfici occupate dai macchinari di produzione, con l'aggiunta di una pertinenza di mt. 1 lungo tutto il fronte dei medesimi al quale risulti necessario accedere durante le normali fasi di lavorazione;

- tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: vanno escluse le superfici delle sale di composizione e stampa e le sale di sviluppo;

- laboratori artigianali del settore tessile e calzaturiero: vanno escluse le superfici effettivamente occupate dai macchinari di produzione, con l'aggiunta di mt. 1 lungo tutto il fronte dei macchinari stessi al quale risulti necessario accedere durante le normali fasi di lavorazione;

- distributori di carburanti: vanno escluse dalla superficie tassabile le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite all'accesso dei veicoli all'area di servizio. Per queste ultime, qualora non si possa procedere ad un'esatta quantificazione, va esclusa una porzione di mt. 2,80 di larghezza e di lunghezza pari al tragitto più breve tra l'ingresso dell'area ed i punti di erogazione dei servizi;

- attività florovivaistiche: vanno tassate le sole superfici di vendita al pubblico;

- macellerie: vanno escluse dalla tassazione le sale di macellazione e sezionatura del bestiame nonché le celle frigorifere.

Qualora non sia possibile, applicando i criteri di cui sopra, pervenire all'esatta quantificazione delle superfici tassabili, oppure, a causa dell'uso promiscuo cui i locali o le aree sono adibiti, sorgono problemi in merito alla loro esatta determinazione, la tassazione avrà luogo sulla base di superfici forfetariamente determinate, secondo le percentuali che seguono:

- 1) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 90%;
- 2) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 85%;
- 3) carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti: 80%;
- 4) cantine vinicole, attività florovivaistiche: 85%;
- 5) tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: 85%;
- 6) falegnamerie: 80%;
- 7) allestimento impianti pubblicitari ed insegne luminose, lavorazione di materie plastiche e vetroresine: 90%;

- 8) laboratori di elettrotecnica, laboratori per riparazione di radio, televisori e altri elettrodomestici, laboratori di idraulici e termoidraulici, imbianchini: 90%;
- 9) laboratori artigianali del settore tessile: 90%;
- 10) laboratori artigianali per la produzione di scarpe, tomaie, pellami e simili: 85%;
- 11) distributori di carburanti: 85%;
- 12) macellerie: 85%;
- 13) attività ricettivo-alberghiere e simili: 85%;
- 14) rosticcerie: 90%;
- 15) pasticcerie: 85%;
- 16) supermercati, ipermercati e grandi magazzini: 85%.

La detassazione viene accordata a seguito di motivata istanza, corredata da attestazione di giusta responsabilità e dalla documentazione dell'avvenuto smaltimento in proprio, relativa all'anno precedente, salvo il caso di nuove attività per le quali è consentita autocertificazione da parte del soggetto passivo del tributo. A fine anno si provvederà all'eventuale conguaglio, sulla base della documentazione relativa all'annualità trascorsa.

L'elencazione dei locali di cui al precedente capoverso 9, ha carattere esemplificativo, per le situazioni in essa non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

ART. 4

Classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato A del decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n° 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani quelli indicati all'art. 7, comma 2°, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

Sono rifiuti speciali quelli indicati all'art. 7, comma 3°, dello stesso decreto.

Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:



1. rifiuti da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'art. 7 comma 3, lettere a), d), e), f) del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.;

2. rifiuti sanitari:

- che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del D.M. 26/06/2000, n. 219;

3. rifiuti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 22/1997.

Ai fini dell'assimilazione, inoltre, si richiede che i rifiuti abbiano una composizione

merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, che siano costituiti da manufatti e

materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del

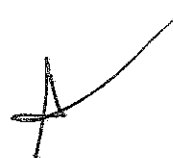
Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080103/080104/080105;

- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D.Lgs. 508/92);
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D.Lgs. 508/92);
- Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'art. 44 comma 5 del D.Lgs 22/1997.

Per i rifiuti sanitari l'assimilazione è limitata:

- ai rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- ai rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- a vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché agli altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative indicate al precedente capoverso;



- alla spazzatura;
- ai rifiuti costituiti da indumenti monouso;
- ai rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- ai gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e pannoloni;
- ai rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera l) del D.M. 26 giugno 2000 n. 219, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/1997, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 22/1997.

Va assicurata, in ogni caso, la condizione, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

Gli imballaggi primari e secondari che rispettano i criteri di qualità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata.

ART. 5

Soggetti passivi - solidarietà

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 6

Multiproprietà - centri commerciali

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

L'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e ad al soggetto responsabile del pagamento previsto dal comma 1, la presentazione

dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 7

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui al comma 2° dell'art. precedente.

Lo sgravio del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4 (cessazione dell'occupazione), del D.Lgs. 507/93, e successive modificazioni, è disposto dalla Sezione Tributi comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

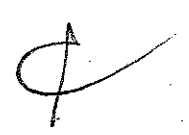
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la stessa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di recupero d'ufficio.

ART. 8

Commisurazione e tariffe

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.



Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3°, n. 3) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 9

Tariffe per le aree scoperte

Le aree scoperte, non di pertinenza di civili abitazioni, sono tassate al 100% tenendo conto, ai fini di una corretta applicazione della tariffa, della propria destinazione.

Qualora sussistano problemi in merito all'esatta quantificazione di queste, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibite o per la particolare attività esercitata, la superficie scoperta tassabile è calcolata forfetariamente in misura pari al 10%.

ART. 10

Locali adibiti ad usi diversi

La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio della stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 11

Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria è ridotta per particolari condizioni d'uso, previa apposita denuncia da presentarsi entro il 20 gennaio successivo all'inizio di occupazione o detenzione dell'immobile, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE

RID. % DEL

1- Abitazione principale con unico occupante..... 30%

2- Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato, discontinuo, a condizione che l'utente risieda o abbia dimora, per più di sei mesi l'anno, in località fuori del territorio

nazionale. ... 30%

3- Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale, da parte di soggetti residenti nel Comune di Bisceglie. All'atto della richiesta di applicazione della tariffa ridotta, l'istante dovrà dichiarare

espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato

... 20%

4- Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. ... 30%

5- Locali od aree scoperte adibite ad attività stagionali per un periodo non superiore a mesi cinque per anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio

dell'attività. ... 30%

6- Abitazione tenuta a disposizione da persona stabilmente ricoverata presso istituto sanitario o casa di riposo, attestata da idonea certificazione. ... 20%

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

ART. 12

Classificazione delle superfici tassabili.

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree, secondo l'uso cui sono destinati e in relazione alla omogeneità dei rifiuti prodotti sono suddivisi nelle seguenti 15 categorie:

- 1) Abitazioni private e relative dipendenze (garage, cantine, autorimesse, box, ecc.);
- 2) Studi professionali, uffici commerciali, artistici, finanziari, assicurativi, industriali, stazioni ferroviarie, banche ed istituti di credito e di cambio, caserme, emittenti radiofoniche e televisive, laboratori di analisi cliniche, saloni di bellezza e simili;
- 3) Sedi di enti ed uffici pubblici, istituti di natura religiosa, associazioni culturali, sportive, politiche e sindacali, locali ed aree al servizio di impianti sportivi, palestre;
- 4) Teatri, cinematografi, circoli ricreativi;
- 5) Chioschi, edicole e simili;

- 6) Sale da ballo, anche all'aperto, da biliardo, sale da gioco, discoteche e simili;
- 7) Stabilimenti, laboratori, edifici e locali industriali, artigianali ed agricoli;
- 8) Mense, ristoranti, pizzerie, locande, osterie, trattorie, rosticcerie, tavole calde, bar, caffè, pasticcerie, birrerie;
- 9) Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, posteggi, stabilimenti balneari, rimessaggi in locali o su aree scoperte, altre aree scoperte ad uso privato;
- 10) Locali adibiti a magazzini e depositi di attività industriali, commerciali ed artigianali, sale di esposizione di esercizi commerciali, artigianali ed industriali, autosaloni;
- 11) Esercizi commerciali, compresi i banchi di vendita all'aperto, di fioristi, fruttivendoli, generi alimentari, macellerie, pescherie, fast food, supermercati, ipermercati, empori e grandi complessi commerciali;
- 12) Ostelli, alberghi, pensioni e simili;
- 13) Ospedali, istituti e case di cura, istituti di assistenza e beneficenza, convitti, collegi, educandati, ospizi, case di riposo;
- 14) Scuole di ogni ordine e grado, asili nido;
- 15) Altri esercizi commerciali, compresi i banchi di vendita all'aperto, diversi da quelli di cui alla categoria 11.

ART. 13

Altre agevolazioni

In aggiunta alle ipotesi di cui all'art. 9 del presente regolamento, agevolazioni speciali sotto forma di riduzioni ed esenzioni, sono previste in attuazione dell'art. 67 del decreto legislativo n. 507/93, nonché da specifiche norme vigenti.

11.1 RIDUZIONI

La tariffa unitaria è ridotta, nella misura sotto indicata, per le seguenti unità immobiliari:

- 1) – Alberghi Riduzione del 30%
- 2) – Unità immobiliari a qualsiasi uso adibite, che ricadono nella zona denominata “ A “ del Centro Storico, e precisamente quelle ricadenti nel perimetro delimitato da: Via S. Domenico – Strada Caldaia – Via Lamantea – Via Maestro M. Albrizio – tratto Pendio S. Matteo – Vico I° La Pergola – Arco Angarano – Strada Ospedale – Vico La Rosa – Vico Palumbo – Strada Le Monache – Arco Molignano – Via S. Domenico Riduzione del 30%

3) – Abitazione principale di coppie di giovani (per il primo anno di matrimonio e comunque per un anno intero) Riduzione del 30%

4) – Abitazione principale occupata da nucleo familiare in condizioni di disagio socio-economico.

Tali sono considerate le famiglie per le quali ricorrono cumulativamente le condizioni sottoelencate:

A) CONDIZIONI DI REDDITO

Il reddito complessivo dell'anno precedente, ai fini Irpef, del nucleo familiare DERIVANTE DA LAVORO DIPENDENTE, con esclusione della pensione di invalidità o/e dell'assegno di accompagnamento, non deve essere superiore ai limiti sottoindicati:

n. componenti	Limite di reddito
1	8.500,00 euro
2	12.500,00 euro
Oltre 2	Incremento di 1.550,00 euro per ogni ulteriore componente

Sono esclusi, dalla valutazione ai fini della concessione dell'agevolazione, nuclei familiari in cui sono presenti redditi da lavoro autonomo o di impresa.

B) CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE

Si considerano in condizioni di disagio sociale le famiglie che comprendono:

- a) persone con handicap psico-fisico grave o con invalidità superiore al 50% oppure;
- b) almeno tre (3) figli minori oppure;
- c) capofamiglia disoccupato per l'intero anno precedente a quello di presentazione dell'istanza.

C) CONDIZIONI DI PATRIMONIO

Nessuno dei componenti il nucleo familiare deve possedere, oltre l'abitazione occupata ~~(di categoria A/2, con rendita non superiore a € 520,00, o A/3 o A/4 o A/5)~~ e le relative pertinenze e/o terreni agricoli con reddito complessivo non superiore a euro 185,92 (centottantacinque/92), beni immobili o diritti immobiliari (sono esclusi dall'agevolazione i proprietari di abitazione con categoria catastale A1-A8-A9).

Per poter accedere all'agevolazione, i soggetti di cui sopra presenteranno annualmente dichiarazione sostitutiva, utilizzando la modulistica in distribuzione presso l'ufficio tributi.

..... Riduzione dell'80%



5) - Abitazione principale occupata da nucleo di anziani con età media di almeno 65 anni.
L'agevolazione è riconosciuta se concorrono CUMULATIVAMENTE le condizioni indicate ai punti successivi:

A) CONDIZIONI DI REDDITO

Il reddito annuo dell'anno precedente del nucleo familiare, derivante da pensione sociale o assegno sociale con esclusione della pensione di invalidità o/e dell'assegno di accompagnamento, non deve essere superiore ai limiti sottoindicati:

Numero componenti del nucleo familiare	Limite di reddito
1	8.500,00 euro
2	12.500,00 euro
Oltre 2	Incremento di 1.550,00 euro per ogni ulteriore componente

Sono esclusi, dalla valutazione ai fini della concessione dell'agevolazione, nuclei familiari in cui sono presenti redditi da lavoro autonomo o di impresa.

B) CONDIZIONI DI PATRIMONIO

Nessuno dei componenti il nucleo familiare deve possedere, oltre l'abitazione occupata (~~di categoria A/2, con rendita non superiore a € 520,00, o A/3 o A/4 o A/5~~) e le relative pertinenze e/o terreni agricoli con reddito complessivo non superiore a euro 185,92 (centottantacinque/92), beni immobili o diritti immobiliari (sono esclusi dall'agevolazione i proprietari di abitazione con categoria catastale A1-A8-A9).

Per poter accedere all'agevolazione, i soggetti di cui sopra presenteranno annualmente dichiarazione sostitutiva, utilizzando la modulistica in distribuzione presso l'ufficio tributi.

..... Riduzione dell'80%

6) - Locali adibiti a nuove attività produttive, aperte da giovani sotto i 32 anni o società con prevalenza di giovani sotto i 32 anni (per i primi tre anni di attività)..... Riduzione del 30%

7) - Immobili utilizzati da aziende commerciali o di produzione che abbiano proceduto ad almeno 5 nuove assunzioni nell'anno precedente, per un periodo non inferiore a 12 mesi, di soggetti inoccupati e/o disoccupati di lunga durata (iscritti nelle liste di collocamento da almeno un anno).

Per poter beneficiare di tale riduzione, che ha durata di tre anni, le aziende devono presentare, entro i termini previsti per legge, apposita istanza allegando adeguata documentazione comprovante la suddetta condizione. Riduzione del 30%

8) - Immobili utilizzati da enti ospedalieri, in accertata situazione di crisi economica e finanziaria e con oltre 300 dipendenti. Riduzione del 65%

9) - Attività produttive, commerciali e di servizi, che attuano operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani a mezzo soggetti abilitati.

Per poter accedere al beneficio, il contribuente presenterà entro il 60 giorni dalla notifica del ruolo, una domanda contenente copia dei formulari di identificazione, o in assenza, altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. b) e art. 15 del decreto legislativo n° 22/97, indicante le tipologie di rifiuti, nonché il periodo durante il quale le operazioni di recupero o riciclo hanno avuto luogo.

L'agevolazione, in misura pari al 20% annuo, è riconosciuta per le sole attività di recupero o riciclo avviate a partire dal 2002, con diritto a sgravio o rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico, con riferimento al periodo cui si riferisce il recupero. Riduzione fino al 20%

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

E' consentito di cumulare le riduzioni del presente regolamento entro il limite massimo dell'80% della tariffa ordinaria.

10) Le disposizioni di cui al presente articolo si intenderanno applicabili fino all'emanazione dei decreti di cui all'art.14

11.2 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa, ma non dall'obbligo di denuncia:

1. i locali adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997 nonché di associazioni senza scopo di lucro. L'esenzione è applicata per i primi 300 mq. di superficie dell'immobile sede dell'ONLUS o dell'associazione. L'eventuale restante superficie viene tassata regolarmente applicando integralmente la categoria di riferimento. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, salvo i casi di cui all'art. 10, comma 8, dello stesso decreto e che l'associazione presenti il proprio atto costitutivo o/e il proprio statuto. Il funzionario responsabile della tassa verifica annualmente la

sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici. Questionari, dati, informazioni e documenti potranno essere richiesti, per la conferma dell'esenzione;

2. per un periodo massimo di 2 (due) anni dall'inizio dell'attività, gli immobili destinati all'esercizio di impresa, arti e professioni che ricadono nella zona denominata "A" del Centro storico, e precisamente quelli compresi nel perimetro delimitato da: Via S. Domenico — Strada Caldaia — Via Lamantea — Via Maestro M. Albrizio — tratto Pendio S. Matteo — Vico I° La Pergola — Arco Angarano — Strada Ospedale — Vico La Rosa — Vico Palumbo — Strada Le Monache — Arco Molignano — Via S. Domenico;

3. immobili occupati da Scuole Statali di ogni tipo e grado.

L'esenzione è disposta con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce, nonché da contributi statali relativamente alle scuole.

ART. 14

Documentazione per la richiesta di agevolazioni

1. Il decreto legge n. 201/11, convertito con modificazione dalla legge 214/2011, con l'articolo 5 ha introdotto l'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31/05/2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui

accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse ai beneficiari.

2. In mancanza dei decreti di cui al comma 1, del presente articolo, si continueranno ad applicare le disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

ART. 15

Deliberazione di tariffe

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per le unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicare nell'anno successivo.

La deliberazione deve indicare:

- a)- le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b)- i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c)- i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.



In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato a adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 16

Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

La mancanza di corrispondente voce di uso, nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n.507/93, e successive modificazioni, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni e riduzioni previste dal presente regolamento.

ART. 17

Servizio stagionale

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

ART. 18

Interruzione temporanea del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 19

Denunce

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili site nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso la Sez. Tributi del Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, della ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, data di inizio della occupazione o detenzione, nonché, quale allegato della denuncia, la pianta planimetrica dell'immobile oggetto del tributo.

A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non

puo' in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato col timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici anagrafe, stato civile, tecnico, polizia urbana ed amministrativa sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 del presente articolo. E' fatto obbligo agli Uffici comunali summenzionati di comunicare, contestualmente alle iscrizioni anagrafiche o alle altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, di segnalare alla Sezione Tributi l'aver invitato l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto per l'applicazione del tributo.

ART. 20

Accertamento

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993; devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e della delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattasse ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e accertamento d'ufficio devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso di cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ART. 21.

Riscossione

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti:
 - su apposito conto corrente postale intestato al **Comune**;
 - **mediante modello F24 su conto corrente della tesoreria intestato al Comune**
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli

interessi previsti dal successivo art. 29 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.

6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.
7. Su istanza del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi, quali le precarie condizioni economiche, sociali o di salute del contribuente, la ripartizione, fino ad otto rate, del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare del tributo a carico del contribuente è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio di ogni procedura esecutiva.
8. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - essendo stato ammesso ad altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - si sia reso moroso, verso il Comune, per debiti di qualsiasi natura.

10. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio Tributi comunale, le disposizioni vigenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, così come modificato dal D.Lgs. 26.02.1999 n.46 e dai decreti legislativi 26 gennaio 2001, n° 32 e 27 aprile 2001, n° 193.

11. Si applica l'art. 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni.

ART. 22

Forme di gestione della tassa nell'ipotesi di esternalizzazione

Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione saranno svolte in una delle seguenti modalità, previa esternalizzazione:

- a) gestione delle riscossioni:

La riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani può avvenire a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario aggiudicatario, previa apertura di un singolo conto corrente postale specifico, o/e per contanti o/e con altre modalità concordate con il Comune.

b) gestione dell'accertamento del tributo:

- ☐ in economia, anche in associazione con altri Enti Locali;
- ☐ affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- ☐ affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;
- ☐ affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988, n. 43.

ART. 23

Controllo dei dati

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, la Sez. Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere ai questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro quindici giorni dalla richiesta; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato

ART. 24

Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o gli ufficiali informatori, muniti di

autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

ART. 25

Accertamento per presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

ART. 26

Funzionario responsabile

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri necessari per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

La designazione del funzionario è comunicata alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro sessanta giorni dalla nomina.

In caso di esternalizzazione del servizio tributario, l'affidamento della gestione della tassa a terzi deve comportare la nomina, da parte della società affidataria, di un funzionario responsabile a ciò abilitato ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 507/93, a cui sono attribuiti le funzioni e i poteri di cui al comma precedente, per effetto delle norme previste dal D.Lgs. 446/97 e successive modifiche.

ART. 27

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO II

CONTENZIOSO E SANZIONI

ART. 28

Contenzioso

Contro l'atto di accertamento della tassa il contribuente può proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso, alla commissione tributaria provinciale di Bari, ai sensi del decreto legislativo 31 Dicembre 1992, n° 546 e succ. integr. e modificazioni.

ART. 29

Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui ai commi 1-2-3-4 dell'art. 76 del Decreto Legislativo n° 507/93 e **succ. integr. e modificazioni.**
2. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento.

ART. 30

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento vengono richiamate le norme contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e alle norme del regolamento generale delle entrate



ART. 31

Efficacia delle disposizioni

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dall'1° gennaio 2012.



INDICE

TITOLO I

Art. 1	Istituzione della tassa	pag. 1
Art. 2	Contenuto del Regolamento	pag. 1
Art. 3	Presupposti della tassa ed esclusioni	pag. 1
Art. 4	Classificazione dei rifiuti	pag. 5
Art. 5	Soggetti passivi - solidarietà	pag. 8
Art. 6	Multiproprietà - centri commerciali	pag. 8
Art. 7	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 9
Art. 8	Commisurazione e tariffe	pag. 9
Art. 9	Tariffe per le aree scoperte	pag. 10
Art. 10	Locali adibiti ad usi diversi	pag. 10
Art. 11	Tariffe per particolari condizioni d'uso	pag. 10
Art. 12	Classificazione delle superfici tassabili	pag. 11
Art. 13	Altre agevolazioni	pag. 12
Art. 14	Documentazione per la richiesta di agevolazioni	pag. 16
Art. 15	Deliberazione di tariffe	pag. 17
Art. 16	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 18
Art. 17	Servizio stagionale	pag. 18
Art. 18	Interruzione temporanea del servizio	pag. 19
Art. 19	Denunce	pag. 19
Art. 20	Accertamento	pag. 20
Art. 21	Riscossione	pag. 21
Art. 22	Forme di gestione della tassa	pag. 22
Art. 23	Controllo dei dati	pag. 23
Art. 24	Accesso agli immobili	pag. 23
Art. 25	Accertamento per presunzione semplice	pag. 24
Art. 26	Funzionario responsabile	pag. 24
Art. 27	Rimborsi	pag. 24

TITOLO II

Art. 28	Contenzioso	pag. 25
Art. 29	Sanzioni e interessi	pag. 25
Art. 30	Norme di rinvio	pag. 25
Art. 31	Efficacia delle disposizioni	pag. 26

CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

Codice Fiscale 83001630725 - Partita IVA 00973800725

- PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° DEL d.lgs. 267/2000 -

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

Modifica ed approvazione Regolamento per l'applicazione
delle Tasse di rifiuti anno 2012

ESPRESSIONE PARERI

Parere Tecnico:

favorabile

Bisceglie, li

3/4/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

Parere Contabile

favorabile

Bisceglie, li

3/4/2012

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

Attestazione di conformità

favorabile

Bisceglie, li

4/5/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

[Signature]

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente seduta f.to BELSITO ANGELO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 18/05/2012 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01506

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
29/05/2012.

Li', 27/05/2012

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
